



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice GINETTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2016**

Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale e al regime di semilibertà

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, il legislatore, al capo IV del titolo II (Disposizioni finali e transitorie), segnatamente all'articolo 79, precisava che le disposizioni della legge si sarebbero applicate anche ai minori di anni diciotto fino a quando non si fosse provveduto con apposita legge. In questo modo riconosceva la necessità di una disciplina autonoma delle norme contenute nell'ordinamento penitenziario rivolte ai minori. In relazione proprio alla specificità della pena sancita all'articolo 27 della Costituzione che assume particolare rilievo quando si tratta di un condannato minore in considerazione delle maggiori esigenze di osservazione ed individualizzazione del trattamento penitenziario.

Il riferimento non riguarda solo l'offerta di opportunità di istruzione, formazione e lavoro inframurario ma riguarda anche i requisiti di ammissibilità delle misure alternative. In tale direzione la Corte costituzionale con sentenza n. 125 del 25 marzo 1992, chiedeva al Parlamento una revisione dei criteri e dei limiti di ammissione alla semilibertà e all'affidamento, al fine di distinguere la

condizione del minore di età rispetto ai condannati adulti.

Successivamente la stessa Corte costituzionale con sentenza n. 168 del 28 aprile 1994, nel ribadire l'incostituzionalità di una pena per i minori che costituisca, di fatto, un «ergastolo», imponeva un «mutamento di segno al principio rieducativo nei confronti di un soggetto che è ancora in formazione ed alla ricerca della propria identità, una connotazione educativa più che rieducativa» al fine di conseguire un efficace reinserimento sociale volto anche ad un pieno recupero finalizzato a scongiurare la recidiva a delinquere.

Nelle more dell'emanazione di un ordinamento giudiziario minorile si ritiene opportuno con il disegno di legge in esame modificare i limiti e i criteri di ammissione al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Il disegno di legge si compone di due articoli in cui sono integrate le disposizioni contenute negli articoli richiamati, rispettivamente, sull'ammissione al regime di semilibertà e di affidamento in prova al servizio sociale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale)*

1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Se la pena detentiva non supera quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, il condannato minore di anni diciotto può essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare».

## Art. 2.

*(Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori alla semilibertà)*

1. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato minore di anni diciotto può essere ammesso al regime di semilibertà dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il minore di anni diciotto condannato per un reato diverso da quelli indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, può essere ammesso al regime di

semilibertà anche prima dell'espiazione di un terzo della pena».